

**COMUNE DI FRAZZANO'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**N. 20 Reg.**

**del 30.07.2021**

**COPIA DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Approvazione piano economico finanziario del servizio rifiuti anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione straordinaria prevista dall'art. 31, Legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, che è stata partecipata a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL, con nota prot. n.3952 del 26.07.2021, nel rispetto delle normative di svolgimento fissate con direttiva del Presidente del Consiglio con prot. n. 4093 del 09.11.2020, volte al contenimento del contagio COVID-19, risultano presenti all'appello nominale:

1. LO SARDO Antonino	SI	6. CANGEMI Emanuele	SI
2. MUGLIA Rosalia Linda	NO	7. IMBROSCI' Marco	SI
3. CASTROVINCI Marzia	SI	8. CARCIONE Antonino	SI
4. FRAGALE Marisa	SI	9. MERCADANTE Rugiada	NO
5. FRAGALE Lorenzo	NO		

**ASSEGNATI 09    IN CARICA 09    PRESENTI 06    ASSENTI 03**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 06 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Lo Sardo Antonino.

Dato atto che il Consigliere Carcione è collegato mediante videoconferenza, insieme agli altri Consiglieri e al Segretario Comunale presenti in sede.

L'identità personale dei presenti alla seduta e la relativa votazione per appello nominale e voto palese è stata accertata da parte del Segretario comunale secondo le modalità indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio prot. 4093 del 9.11.2020.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calarco.

Alla seduta è presente il Sindaco Ing. Gino Di Pane.

**La seduta è Pubblica**

# COMUNE DI FRAZZANO'

## Città Metropolitana di Messina

Proposta di Deliberazione n. 61 del 26/07/2021

Presentata dall'Area Economico Finanziaria

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI. - ANNO 2021.

### Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

### Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

### Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che

prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

**Viste**, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

**Dato atto che**,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Frazzanò, non risulta affidato per tramite dell’SRR il servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento agli impianti dei rifiuti Solidi Urbani;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

**Preso atto che**,

il costo diretto di raccolta, e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT è quantizzabile in € 43.996,93 i costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS sono quantizzabili in € 16.627,34 i costi dell’attività di trattamento e rifiuti urbani – CTR in € 4.416,05 i costi di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD € 19.430,61; oltre ad oneri relativi all’iva ed altre imposte per € 8.447,09.

*Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in appalto;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € **102.207,05**.

così ripartiti;

**COSTI FISSI € 8.439,03**

**COSTI VARIABILI € 93.768,02**

Vista la relazione di validazione del Piano Economico e Finanziario da parte della S.R.R. Messina Provincia;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

### **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI**

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:

1. di approvare il piano economico finanziario anno 2021 per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, ed i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, mediante inserimento nel "portale del federalismo fiscale";
3. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D. lgs. n. 267/2000 con separata votazione.

**IL PROPONENTE**

*Il Sindaco*

**Ing. Di Pane Gino**



# COMUNE DI FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

## PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 26/07/2021

Responsabile Area Economico-Finanziaria  
*Dr. Antonio MILETI*

## PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento

**comporta** (ovvero)  **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere  **FAVOREVOLE** (ovvero)  **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 26/07/2021

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
*Dr. Antonio Mileti*

30-07-2021

4026 Jc



## **COMUNE DI FRAZZANO'**

- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

### **ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 12 del 30.07.2021

**PARERE** sulla

**Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26/07/2021 avente ad oggetto:**

**“ APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI – ANNO 2021”.**

La sottoscritta Dott.ssa Diquattro Monica nata a Ragusa il 04/12/1982 ed ivi residente in Via Feliciano Rossitto n. 6/E. nominata Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C.C. n. n. 31 del 29.12.2020;

### **ESAMINATA**

La proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, sopra evidenziata,

**premesse che**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'I.M.U. e della TASI, anche della TARI – Tassa sui Rifiuti;
- l'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano la TARI;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge

27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: *"...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga", "...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...", "...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi..."*;

Vista la delibera n. 443 del 31.10.2019 l'ARERA che introduce il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Visto l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione;

**considerato che**

- il piano economico finanziario (P.E.F.) ha lo scopo di fornire gli elementi contabile – amministrativi per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e deve prevedere un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificarne i costi che in esso sono contenuti;
- le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.);
- il D.L. del 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Decreto sostegni bis) recante "misure urgenti connesse all'emergenza da Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" all'art. 52 ha previsto "per i soli Enti Locali che abbiano incassato le

anticipazioni di liquidità (F.A.L.) di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti – il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'art. 151, comma 1, del TUEL” è prorogato al 31 luglio 2021;

**dato atto che**

- nel territorio in cui opera l'Ente è presente la Società di Regolamentazione dei Rifiuti denominata S.R.R. Messina Provincia, la quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- l'Ente non ha ancora approvato il D.U.P. 2021-2023 e il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021-2023;
- il P.E.F. rappresenta il documento indispensabile che consente al Comune di poter procedere successivamente alla determinazione delle tariffe al fine di prevedere un gettito a copertura integrale dei costi del servizio;
- il P.E.F. per l'anno 2021, così come elaborato ed allegato alla proposta deliberativa *de qua*, ammonta ad euro 102.207,05, suddiviso tra costi fissi e variabili;

**esaminata**

- la documentazione a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;
- la Validazione del PEF 2021 ai sensi del MTR di cui alla Delibera n. 443/2019 dell'ARERA trasmessa con prot. n° 1551 del 26.07.2021 dalla S.R.R. Messina Provincia;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso in data 26.07.2021 dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Antonio Mileti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione avente per oggetto “Approvazione Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti – Anno 2021”.



Ragusa 30.07.2021

Il Revisore Unico  
*Dott.ssa Monica Diquattro*

Firmato digitalmente da

**MONICA  
DIQUATTRO**

**C = IT**

**Comune di Frazzanò**

**TARI  
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI  
ANNO 2021**

**IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER  
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO  
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**



**INDICE**

Premessa.....	2
Competenze ed entrate tariffarie .....	2
SVILUPPO MTR.....	4
Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani.....	4
Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento) .....	5
Componenti costo variabile .....	6
Componenti costo fisse .....	8
Dati di conto economico.....	11
Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	12
Calcolo dei costi operativi incentivanti .....	13
Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni.....	13
Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19.....	14
Verifica valore del coefficiente C19 2021 .....	14
Misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19 .....	15
Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali.....	15
Costi uso del capitale.....	15
Determinazione del valore della Componente a conguaglio.....	16
Fattore di Sharing proventi B.....	16
Coefficiente di gradualità .....	17
Rate di conguaglio residue 2020 .....	17
Differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR .....	18
Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	18
Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	18
Note al calcolo.....	21

### **Premessa**

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443 e aggiornato con delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.

### **Competenze ed entrate tariffarie**

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (*TARI ANNO 2021*) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel Comma 651 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.



*TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019*

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano Economico tariffario le regole dell'autorità, prevedono, da parte del Gestore, la predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami.

## (PIANO FINANZIARIO 2021)

### SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e all'aggiornamento della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF" utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF);
- alla presente relazione che si attiene allo "443-2019.R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo.
- all'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2021 e 2022 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

#### Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- d) Trattamento, recupero e smaltimento
- e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani + sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di



affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti risultano escluse dalla copertura delle tariffe.

In particolare comprendono:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- b) derattizzazione;
- c) disinfestazione zanzare;
- d) spazzamento e sgombero neve;
- e) cancellazione scritte vandaliche;
- f) defissione manifesti abusivi;
- g) gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) gestione del verde pubblico;
- i) manutenzione delle fontane;

#### **Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)**

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2021 e 2022, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓  $a$  = anno 2021
- ✓  $\sum T_a$  = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓  $\sum TV_a$  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- ✓  $\sum TF_a$  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

## Componenti costo variabile

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COITV_a^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

Dove:

- ✓  $CRT_a$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati;
- ✓  $CTS_a$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU;
- ✓  $CTR_a$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU;
- ✓  $CRD_a$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
- ✓  $COITV_a,exp$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- ✓  $AR_a$  è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- ✓  $b$  è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,3;
- ✓  $AR_{CONAI,a}$  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- ✓  $b(1 + \omega_a)$  è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega_a$  è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri





TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

$\gamma 1, a$  e  $\gamma 2, a$  di cui al comma 16.2 art. 16 MTR 443;  $\omega a$  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4;

- ✓  $(1+\gamma a) RCTV, a / r$  dove  $\gamma$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 – 2020 mentre  $RCTV$  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili,  $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓ **COVTV, 2021 exp** di natura previsionale, è la componente variabile destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID\_2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
- ✓ **COSTVa, exp** è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3 deliberazione 158/2020/R/RIF).
- ✓ **RCNDTV/r'** è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.  $r'$  rappresenta il numero di rate per il recupero ed è determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3.

Questa componente (**RCNDTV**), se correttamente quantificata e valorizzata nel PEF 2020, rappresentava la quota di costo a decurtazione delle entrate tariffarie relative alla componente variabile per i mancati introiti tariffari sopracitati.

- ✓ **RCUTV, a** è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.

### Componenti costo fisse

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/i$$

Dove:

- ✓  $CSL_a$  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio;
- ✓  $CC_a$  sono i costi comuni e comprendono:
  - $CARCa$  sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
    - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
    - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
    - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
    - promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);
    - prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b);
  - $CGGa$  sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
  - $CCDa$  sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
    - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
    - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o,

alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

- o  $COAL_a$  include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

Vengono inoltre indicati all'interno dei costi operativi di gestione gli eventuali costi sostenuti per campagne di sensibilizzazione e educazione ambientale e per eventuali misure di prevenzione.

- ✓  $CKa$  sono i costi d'uso del capitale;
- ✓  $COITFa, exp$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- ✓  $(1+\gamma a) RCTFa / r$  dove  $\gamma$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 – 2020 ed è posto a -0,1 ( $RCTFa > 0$ ) mentre  $RCTFa$  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi,  $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓  $COVTF,2021 exp$  di natura previsionale, è la componente fissa destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID\_2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- ✓  $RCUTFa$ , è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in

**TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**

deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.

In breve i costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

**Costi Variabili**

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- costi operativi incentivanti variabili
- ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing
- proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
- Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2019 e 2020
- Componente per costi previsionali COVID\_19
- Componente per costi previsionali tutela utenze disagiate
- Recupero mancate entrate tariffarie da agevolazioni utenze ND 2020
- Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020

**Costi fissi**

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2019 e 2020.
- Componente per costi previsionali COVID\_19
- Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020



*TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019*  
*In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l'elemento di novità rispetto allo sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99.*

### **Dati di conto economico**

I costi da considerare per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dai PEF 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nel format di Appendice 1 predisposto dall'autorità unitamente alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate del Gestore nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2019 al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettifiche sono riferite a tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio.

In caso di impossibilità di reperire i costi contabili, ad esempio per cambio del Gestore del servizio o inadempienza dello stesso, questi sono stati direttamente riferiti a quelli indicati nel PEF approvato per la deliberazione delle tariffe nell'anno a-2 e desunti dalle fonti contabili a disposizione opportunamente ripartite secondo i driver più opportuni.

Ai fini del calcolo della TARI 2021 questi costi vengono raggruppati in:

- **Costi operativi di gestione (CG)**
- **Costi Comuni (CC)**
- **Costi Uso del capitale (CK)**

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'art. 6 comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif. e secondo l'art. 1 comma 1.1 punto a della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. con un tasso di inflazione pari allo 1,10% per il 2020 e 0,10% per il 2021.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif).

Comune di Frazzanò

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi al Piano Economico Finanziario 2019 al netto dell'IVA indetraibile sono indicati nei seguenti centri di costo:

<b>COSTI OPERATIVI GESTIONE CG</b>	<b>2019</b>
CSL Spazzamento e lavaggio strade	€ -
CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff.	€ 43.474,75
CTS trattamento e smaltimento R.U.	€ 16.430,00
CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff.	€ 19.200,00
CTR Trattamento e recupero diff.	€ 4.363,64
<b>TOTALE</b>	<b>€ 83.468,39</b>
<b>COSTI COMUNI CC</b>	<b>2019</b>
CARC Contenzioso, accert. riscossione	€ 2.000,00
CGG costi generali gestione	€ 2.909,09
CCD Costi quota crediti inesigibili	€ -
CO oneri finanziamento	€ 3.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.509,09</b>
<b>COSTI USO DEL CAPITALE CK</b>	<b>2019</b>
Ammortamenti	€ -
Accantonamenti	€ -
Remunerazione su capitale	€ -
Remunerazione su investimenti	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>
RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA	€ -
RECUPERI CONAI	-€ 2.716,59
<b>TOTALE</b>	<b>€ 89.260,89</b>

**Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia**

Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi  $b$  e  $b(1+\omega\alpha)$  che in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata presente sul territorio comunale possono avere valori compresi tra:

- $b [0,3 ,0,6]$
- $b (1+\omega\alpha) [0,33 ,0,84];$

La scelta del loro valore risulta di competenza dell'ente territoriale d'ambito. Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal



TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019  
recupero di energia e materiali per la susseguente approvazione da parte dell'autorità del  
PEF sono i seguenti:

$$b = 0,60 \text{ (COMPETENZA EGATO)}$$

$$b(1+wa) = 0,84 \text{ (COMPETENZA EGATO)}$$

In relazione ai fattori di sharing scelti i valori dei proventi Ar e Ar CONAI risultano essere:

- Valore Ar = € -
- Valore Arconai = -€ 2.309,34

#### Calcolo dei costi operativi incentivanti

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio. Fermo restando l'applicazione del limite di prezzo indicato nel successivo paragrafo "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" si quantificano i seguenti costi operativi incentivanti

$$COlv = € -$$

$$COlf = € -$$

#### Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni

In base alle disposizioni dell'autorità i coefficienti PG e QL possono assumere valori massimi del 3% per le modifiche di perimetro (es. eventuale passaggio da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/utilizzo e della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta). (art.7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif).

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2021 risultano i seguenti:

**VALORE PG = 0,00% (COMPETENZA EGATO)**

**VALORE QL = 2,00% (COMPETENZA EGATO)**

### **Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19**

In base alle disposizioni dell'autorità le componenti di costo *COVTV, 2021 exp* e *COVTF,2021 exp* destinate alla copertura dei costi in relazione all'emergenza sanitaria, fanno riferimento a:

- *COVTV, 2021 exp*: variazioni della componente di raccolta e trasporto (CRT) per incremento del servizio, della componente per la raccolta differenziata (CRD) per la minor frequenza dei passaggi e dei quantitativi di smaltimento delle frazioni sia differenziate che differenziate (CTS e CTR) (art. 7bis comma 7bis.1 MTR 443/2019/R/rif);
- *COVTF,2021 exp*: variazioni della componente di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL) per igienizzazione/sanificazione lavaggi marciapiedi e aree ad alta frequentazione e delle componenti legate ai costi comuni. (art. 7bis comma 7bis.2 MTR 443/2019/R/rif)

In relazione ai costi da sostenere per l'annualità 2021 legate all'emergenza sanitaria COVID\_19 i valori il calcolo dei valori risulta il seguente:

**COVTV, exp = € -**

**COVTF, exp = € -**

### **Verifica valore del coefficiente C19 2021**

In base alle disposizioni dell'autorità il coefficiente C19 2021 può assumere un valore massimo del 3% per le modiche derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali su costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID – 19. Sulla base dei costi determinati il valore di tale coefficiente risulta essere il seguente:

**VALORE C19 2020 = 1,00% (COMPETENZA EGATO)**



**Misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19**

Per l'anno 2021 la componente destinata alla copertura degli oneri attesi per le misure di tutela delle utenze domestiche disagiate individuate dall'art.3 della deliberazione 158/2020/R/Rif (art. 7ter comma 7ter.1 MTR 443/2019/R/rif); risulta essere:

$$\text{COSTV, exp} = \text{€ -}$$

La rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche risulta quantificata in un valore pari a:

$$\text{RCNDTV/r} = \text{€ -}$$

**Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali**

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2021, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.9 comma 9.1 MTR 443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019) e di altri eventuali oneri, risultano pari a:

$$\text{COal ONERI DI FINANZIAMENTO} = \text{€ 3.643,24}$$

**Costi uso del capitale**

Per l'anno  $a = \{2021\}$ , i costi d'uso del capitale  $CK_a$ , relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + RLIC_a$$

dove:

- $Amm_a$  è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 13;
- $Acc_a$  è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario. Al suo interno ricade la valorizzazione dell'accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità il quale non può

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

superare un valore massimo del 80% di quanto previsto dalle norme sul FCDE (art.14 comma 14.2 MTR 443/2019/R/ri);

- $R_a$  è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- $RLIC_a$  è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato.

### Determinazione del valore della Componente a conguaglio

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento per l'anno 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2018, attraverso l'analisi delle fonti contabili obbligatorie, ed è quindi stato aggiornato sulla base dell'indice medio ISTAT dello 0.90 % (art. 15 comma 15.2 MTR 443/2019/R/ri).

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate relative alle componenti di costo ridefinite secondo MTR e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente computate per l'anno 2019. In particolare:

$$RCTV_a = \sum TV_{a-2new} - \sum TV_{a-2old}$$

$$RCTF_a = \sum TF_{a-2new} - \sum TF_{a-2old}$$

### Fattore di Sharing proventi $\bar{b}$

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare in parte variabile nel PEF 2021 si necessita l'applicazione, per ridefinire i proventi AR e AR CONAI secondo l'MTR, del fattore di sharing dei proventi  $\bar{b}$ . Esso viene così determinato:

se la somma dei costi ridefiniti all'anno a-2 sulla base del MTR CTR + CTS + CTR + CRD alla quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a conguaglio della parte fissa, rapportata alla somma dei proventi riferiti al CONAI e ad altri ricavi è maggiore di 0  $\bar{b}$  può assumere un valore max. di 1,0 e min. 0,3. Se negativo sempre 0,3.

Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta ponderata di  $\bar{b}$  è pari a: 0,30

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il Piano Economico finanziario relativo all'applicazione delle tariffe 2021 sono:

**Conguaglio Variabile RC 2021 0**

**Conguaglio Fissa RC 2021 0**

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui all'art. 16 dell' MTR 443/2019/R/rif.

### Coefficiente di gradualità

Per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2019 avviene applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente.

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all'art.1 comma 653 delle legge 147/2013 si consiglia l'utilizzo del valore così calcolato:

Indicatori qualità prestazioni	GESTORE	COMUNE
Valore Rispetto obiettivi % RD	-0,25	-0,25
Valutazione performan Riutilizzo/ Riciclo	-0,20	-0,20
Valutazione soddisfazione Utenza	-0,05	-0,05
Coefficente di gradualità	0,500	0,500

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2021:

	GESTORE	COMUNE
Componente a conguaglio PV	0,00 €	0,00 €
Componente a conguaglio PF	0,00 €	0,00 €
Valore della rateizzazione min 1 max 4	1	1

### Rate di conguaglio residue 2020

Vengono inoltre indicate le quote relative alle rate di conguaglio residue afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021:

**Rata Conguaglio Variabile RC 2020 € -**

**Rata Conguaglio Fissa RC 2020 € -**

**Differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR**

Si riportano di seguito le rate dei conguagli relativi alla differenza di gettito generata dalla proroga delle tariffe 2019 per l'annualità 2020 ( Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20) e il piano economico finanziario 2020 costruito su base MTR 443 ARERA:

**RATE: 3**

**CONG in PV: € 3.159,34**

**CONG in PF: -€ 466,67**

**Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili**

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} <= 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$93.768,02 / € 89.099,39 = 1,052$$

**valore limite rispettato.** La condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021.

**valore limite superiore 1,2.** La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

€ -

**valore limite inferiore 0,8.** La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

**Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2021 con quelle dell'anno precedente (2020) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da 1 +

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019  
tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività  
in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e  
perimetro.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove:

a = anno 2021

$T_a$  = Tariffa PEF 2021

$T_{a-1}$  = Tariffa PEF 2020

$\rho_a$  = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

$rpi_a$  = tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%

$X_a$  = coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,1%

$QL_a$  = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità

$PG_a$  = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale

Ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente  $C19_{2020}$  e il coefficiente  $C19_{2021}$ , rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19; tali coefficienti possono essere valorizzati nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% (art. 4 comma 4.3bis MTR 443/2019/R/rif).

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2021 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato al seguente risultato:

$$(1 + \rho_a) = 1,046 \text{ (COMPETENZA EGATO)}$$

$$102.207,05 / € 97.899,39 = 1,044$$

Comune di Frazzanò

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il piano tariffario del 2021 viene definito dal PEF indicato nella seguente TABELLA 1.

Comune di Frazzanò		TARI 2021 Legge 147/2013	
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021		euro/anno	
<b>COSTO VARIABILE</b>			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	€		43.996,93
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CT5	€		16.627,34
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	€		4.416,05
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	€		19.430,61
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>150</sup> <sub>TV</sub>	€		-
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>150</sup> <sub>TV</sub>	€		-
Articolo 7 ter. 1 COSEPTV	€		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	€		-
Fattore di Sharing - b		0,600	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	€		-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>TV</sub>	€		2.749,27
Fattore di Sharing - b(1+ca)		0,840	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ca)AR <sub>TV</sub>	€		2.309,34
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>	€	€	-
Coefficiente di produttività (1+y)		0,500	0,500
Moltiplicazione r		1,0	1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	€	€	-
Rata di conguaglio PV su MTR 2020	€		-
Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	€		3.159,34
Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020	€		-
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€		-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali	€		8.447,09
<b>ΣTV<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	€		<b>93.768,02</b>
<b>ΣTV<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo)</b>	€		<b>93.768,02</b>
<b>COSTO FISSO</b>			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	€		-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€		2.024,02
Costi generali di gestione - CGG	€		2.944,03
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CED	€		-
Altri costi - CDal	€		3.643,24
Costi comuni - CC	€		8.611,29
Ammortamenti - Amm	€		-
Accantonamenti - Acc	€		-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€		-
- di cui per crediti	€		-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€		-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€		-
Remunerazione del capitale investito netto - R	€		-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>co</sub>	€		-
Costi d'uso del capitale - CR	€		-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>150</sup> <sub>FF</sub>	€		-
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>150</sup> <sub>FF</sub>	€		-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>FF</sub>	€	€	-
Coefficiente di produttività (1+y)		0,500	0,500
Moltiplicazione r		1,0	1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC <sub>FF</sub> /r	€	€	-
Rata di conguaglio PF su MTR 2020	€		-
Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	€		466,67
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€		-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali	€		294,40
<b>ΣTF<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	€		<b>8.439,03</b>
<b>ΣT<sub>2</sub> = ΣTV<sub>2</sub> + ΣTF<sub>2</sub></b>	€		<b>102.207,05</b>
Attività esterne ciclo integrato RU incluse nel PEF	€		-
Detrazioni di cui al comma 1.4 del 2 /DRIF/2020	€		-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	€		-
% rd			93,71%
<b>ΣTF<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)</b>	€		<b>8.439,03</b>
<b>TOT PEF</b>	€		<b>102.207,05</b>

TABELLA 1 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO



### Note al calcolo

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all'anno di riferimento a-2 forniti dal comune. Non si dispone a oggi dei FORMAT di appendice 1, 2 e 3 predisposti dall'ente gestore in relazione all'annualità 2019. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpati ai fini della corretta determinazione del piano economico finanziario.

Va ricordato che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/9518, il costo oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato come valore massimo. L'Autorità ammette comunque (cfr. art 4, co. 5, della delibera n.444/2019) la possibilità di applicare valori inferiori, a condizione che sia garantito l'equilibrio economico finanziario del gestore, o dei gestori. Ai fini del citato riequilibrio, se necessario, l'importo da detrarre è indicato in tabella sotto la voce "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF"

Oggetto: Approvazione piano economico finanziario del servizio rifiuti anno 2021

Il Presidente da lettura e relaziona sulla proposta indicata in oggetto sottolineando che l'importo è rimasto invariato negli ultimi anni ma, sono diminuite le utenze..Non essendoci altri interventi sul punto, il Presidente invita il Consiglio a votare in merito alla proposta;  
Eseguita la votazione per appello nominale, dai n. 06 consiglieri presenti e votanti, la proposta viene approvata all'unanimità .

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta di cui in'oggetto;  
Rilevato che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90 così come recepita ed integrata dalla Legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.  
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, pone a votazione l'immediata esecutività dell'atto.  
Eseguita la votazione, per appello nominale, dai n. 06 consiglieri presenti e votanti, viene approvata all'unanimità.



**IL PRESIDENTE**

**F.to Lo Sardo Antonino**

**Il Consigliere Anziano**

F.to D.ssa Castrovinci Marzia

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Francesca Calarco

**X | La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991.**

Frazzanò, li 30/07/2021

Il Segretario Comunale: F.to D.ssa Francesca Calarco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi. Dal

Al Reg. N.

Frazzanò, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. ssa Francesca Calarco

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2021 in quanto:

Resa immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (art.12, comma 2°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art.12, comma 1°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

Frazzanò, li 30/07/2021

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. ssa Francesca Calarco

La presente deliberazione, in data \_\_\_\_\_, è stata trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ragioneria ;  - Tecnico ;  - Economato;  - Anagrafe ;  - Serv.Soc.  
 - Segreteria;  - VV.UU. ;  - Biblioteca;  - Tributi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

